

**Allegato 6**

**Dichiarazione “de minimis” impresa richiedente**  
Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis»,  
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

*Il sottoscritto:*

Anagrafica richiedente					
<b>Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa</b>	Nome e cognome	nata/o il	nel Comune di		Prov.
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov.

*In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:*

Anagrafica impresa					
<b>Impresa</b>	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
<b>Sede legale</b>	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
<b>Dati impresa</b>	Codice fiscale			Partita IVA	

**PRESA VISIONE** di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2831/2023 per la concessione di aiuti «de minimis» e delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;

**CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte** in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

**DICHIARA**  
**Sezione A - Natura dell'impresa**

- che l'impresa richiedente, ai fini della individuazione dell'"impresa unica" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del Reg. (UE) 2831/2023, non ha relazioni con altre imprese e non costituisce una "impresa unica"<sup>1</sup>;

oppure

- che l'impresa richiedente la concessione di aiuti «de minimis» ha relazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 2831/2023 con le seguenti imprese (controllate o controllanti), per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione de minimis:

1. (Ragione sociale e codice fiscale) \_\_\_\_\_

2. (Ragione sociale e codice fiscale) \_\_\_\_\_

3. (Ragione sociale e codice fiscale) \_\_\_\_\_

4. (Ragione sociale e codice fiscale) \_\_\_\_\_

### Sezione B - Rispetto del massimale

2)  - Che all'impresa rappresentata **NON È STATO CONCESSO** nell'anno corrente e nei due anni precedenti alcun aiuto «*de minimis*», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni;

- Che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'anno corrente e nei due anni precedenti i seguenti aiuti «*de minimis*», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni (*In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis usufruito dall'impresa o ramo d'azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l'ammontare attribuito o assegnato all'impresa richiedente*):

(Aggiungere righe se necessario)

annualità	Impresa cui è stato concesso il <i>de minimis</i>	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE <i>de minimis</i>	Importo dell'aiuto <i>de minimis</i>	
						Concesso	Effetti vo <sup>2</sup>
2024							
2023							
2022							
<b>TOTALE</b>							

### AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Luogo e data .....

Firma digitale del legale rappresentante dell'impresa

<sup>1</sup> Per il concetto di impresa unica, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni riportate.

<sup>2</sup> Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione.

### **Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l’impresa unica – soglia applicabile.**

Ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”. Pertanto nel rilasciare la dichiarazione «de minimis» si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all’“impresa unica”. Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un’impresa terza

#### **Art. 2, par. 2 Regolamento n. 2023/2831/UE**

Ai fini del presente regolamento, s’intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa *unica*.

Nel caso in cui tra l’impresa che richiede l’aiuto e altre imprese, con sede legale in Italia, esista almeno una delle relazioni riportate nell’art. 2 par 2 del Reg UE 2831/2023, tali imprese devono essere considerate come “impresa unica”. Ove ricorra questa ipotesi, il reale beneficiario dell’aiuto «de minimis» è “l’impresa unica” e non l’impresa individuale che chiede l’aiuto. Pertanto le regole

Nel caso in cui il beneficiario si sia costituito durante il triennio rilevante ai fini del «de minimis» e la sua creazione derivi da un’acquisizione o fusione, detto beneficiario dovrà dichiarare se - e per quali aiuti «de minimis» - le imprese che si sono fuse o che erano parti del processo di acquisizione sono risultate aggiudicatarie nello stesso periodo rilevante. Detti aiuti saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia applicabile (300.000 Euro, o 100.000)

Nel caso in cui il beneficiario si sia costituito durante il triennio rilevante ai fini del «de minimis», e la sua creazione derivi da una scissione, detto beneficiario dovrà dichiarare gli aiuti «de minimis» che, durante il triennio in oggetto, hanno beneficiato le attività che esso ha rilevato. Nel caso in cui l’impresa pre-scissione avesse ricevuto aiuti «de minimis» nel periodo rilevante, ma non vi fosse una specifica attività che ne avesse beneficiato, il richiedente dovrà dichiarare la parte proporzionale dell’aiuto in oggetto sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. Detti aiuti saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia applicabile. I contributi «de minimis» ricevuti nell’anno in corso e nei due precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa unica che richiede il contributo pubblico e dunque alla sua attuale realtà economico-giuridica. Di conseguenza, se nell’arco di tempo dei tre anni quali sopra individuati – arco di tempo all’interno del quale calcolare i contributi «de minimis» ricevuti - l’impresa ha modificato ramo di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all’atto dell’attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando – per il rispetto della regola «de minimis» – quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice modifica della ragione sociale della società (ad esempio il passaggio da srl a spa) o di cambiamento nella denominazione o nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi – non applicandosi quanto detto sopra – il calcolo dei contributi «de minimis» ricevuti nei tre anni di cui sopra dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo, precedentemente alla modifica intervenuta.

Nel momento in cui comunica il diritto all’aiuto «de minimis», l’amministrazione concedente informa per iscritto il beneficiario circa l’importo dell’aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Qualora il progetto sia rivolto a più di una impresa il contributo pubblico in «de minimis» deve essere ripartito, all’atto della presentazione del progetto, tra le diverse imprese beneficiarie in ragione del numero di dipendenti che si prevede di formare e della durata dell’attività formativa a cui gli stessi partecipano.

Non è consentito il cumulo degli aiuti *de minimis* di cui al presente Avviso con altri aiuti.

In caso di modifiche nel coinvolgimento delle imprese nelle attività formative, verrà ricalcolato l’aiuto in “de minimis” sulla base dell’effettiva partecipazione delle destinatarie.